

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1381

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BASILE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2002

—————

Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca
nel settore scolastico

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è composto di cinque articoli.

Gli articoli 1 e 2 riguardano la valutazione del titolo di dottore di ricerca e delle borse di studio nelle graduatorie permanenti.

L'articolo 3 è relativo al godimento dell'abilitazione per coloro che abbiano superato la procedura riservata, di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, rivendicando la valutabilità del dottorato di ricerca.

L'articolo 4 è destinato a colmare un vuoto legislativo, evitando discrezionalità da parte dei dirigenti scolastici nella concessione di aspettative per motivi di studio, ed infine l'ultimo articolo, si interessa alla valutazione di altri percorsi formativi *post-lauream*. Nel dettaglio vengono riportate alcune argomentazioni a sostegno dei diversi articoli del provvedimento.

La legge 3 maggio 1999, n. 124, concernente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, istituisce le cosiddette graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo del personale docente della scuola pubblica. In pratica, le graduatorie permanenti riassumono in una unica graduatoria quello che prima era distinto in due separati elenchi, i quali avevano finalità separate e criteri di valutazione diversi. In conseguenza di quanto previsto dalla legge n. 124 1999, l'allora Ministro della pubblica istruzione ha emanato il regolamento sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, ed il successivo decreto ministeriale 18 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 23 maggio 2000, IV serie speciale. In pratica, il nuovo regolamento acquisisce come esclusivo criterio di valutazione la vecchia tabella prevista per la graduatoria per soli titoli de-

stinata all'accesso al ruolo, ignorando in blocco i titoli che erano fino a quel momento valutati per il conferimento degli incarichi a tempo determinato che, come previsto nell'ordinanza ministeriale 29 dicembre 1994, n. 371, relativa alla «Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica», erano diversificati e comprendevano il voto di laurea, le borse di studio, la specializzazione, il dottorato di ricerca, eccetera. Nell'ordinanza ministeriale n. 371 del 1994, al dottorato ed alle borse di studio era attribuito un punteggio pari alla metà di quello attribuito al servizio.

Ora, invece, con il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, tutti i titoli di merito, fatta esclusione per il voto di abilitazione, sono stati eliminati dalla valutazione, ad esclusivo vantaggio dei titoli di servizio.

Tale sbilanciamento avrebbe potuto, sia pure in parte, essere attenuato dalla valutazione degli altri titoli prevista dal decreto ministeriale n. 123 del 2000, che prevede la valutazione dei titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso. Considerato che per la maggior parte degli insegnamenti nella scuola secondaria superiore il titolo di studio che dà accesso al ruolo è la laurea, si evince che andrebbero valutati tutti i titoli che l'ordinamento universitario italiano considera di livello superiore alla laurea, quali diplomi di specializzazione e, soprattutto, il dottorato di ricerca, considerato il titolo di studio più alto rilasciato in Italia, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari. Risulta pertanto indiscutibile che tra i titoli valutabili ai sensi del decreto mi-

nisteriale n.123 del 2000, rientri anche il dottorato di ricerca.

Tuttavia, il Ministero della pubblica istruzione ha emanato la circolare ministeriale 28 giugno 2000, n. 174, per la prima integrazione delle graduatorie permanenti ed il citato decreto ministeriale del 18 maggio 2000, sulla valutazione dei titoli, il quale dice che non sono valutabili i corsi di perfezionamento o di specializzazione *post-lauream* ed il dottorato di ricerca ai sensi del decreto ministeriale n. 123 del 2000, in quanto non danno accesso al ruolo, cui si riferisce il concorso.

È inoltre notizia recente il pronunciamento del Consiglio di Stato, che ha sentenziato in maniera inequivocabile che il titolo relativo al dottorato di ricerca, posseduto dal ricorrente, è certamente ascrivibile ai menzionati titoli di studio pari o superiori a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso, trattandosi di un titolo ulteriore alla laurea, conseguibile solo dopo il termine del regolare corso universitario e quindi corrispondente alle finalità selezionatrici previste dalla suindicata disposizione.

La citata legge n. 124 del 1999 ha previsto una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione ed il rinnovo dei criteri per le graduatorie permanenti, ha inoltre creato una via preferenziale per l'immissione in ruolo di insegnanti precari (non abilitati) che abbiano svolto almeno trecentosessantasei giorni di supplenza, discriminando coloro che, dopo il conseguimento della laurea, oltre ad essere iscritti alle graduatorie per il conferimento delle supplenze, si sono ulteriormente dedicati alla propria formazione inoltrandosi sulla strada del dottorato di ricerca.

Prima della legge n. 124 del 1999, tuttavia, gli anni di dottorato venivano quantificati ai fini dell'attribuzione di punteggio per le graduatorie di supplenza. I laureati che, pur essendo fortemente interessati all'insegnamento nella scuola, si dedicavano all'approfondimento della propria formazione

attraverso il dottorato di ricerca erano forti del fatto che l'ordinanza ministeriale n. 371 del 1994 relativa alla supplenze, prevedeva l'equiparazione della frequenza a borse di studio al servizio. Dato che il requisito di accesso ai concorsi riservati è di trecentosessantasei giorni, i tre-quattro anni di dottorato più il conseguimento del titolo dovrebbero essere sufficienti per l'accesso ai corsi. Tuttavia, il passato Governo ha previsto una ingiusta esclusione dei dottorandi e dottori di ricerca dai ripetuti concorsi riservati, svolti in conseguenza della legge n. 124 del 1999 e di successive modifiche, nonostante il fatto che all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, veniva specificato che, ai fini del computo dei trecentosessantasei giorni, erano «utili i periodi di effettivo insegnamento, nonché i periodi ad essi equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto». Come già detto, nella normativa per le supplenze in vigore al momento della emanazione dell'ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153, e specificamente all'articolo 523 (Valutazione dei servizi), comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recepita dall'articolo 9, dell'ordinanza ministeriale 29 dicembre 1994, n. 371, il dottorato di ricerca è considerato a tutti gli effetti un titolo di servizio didattico al pari dell'insegnamento nelle scuole.

L'esperienza del dottorato, ricca di assistenza alla didattica, con preparazione e correzione di compiti scritti, effettuazione di esami orali in qualità di «cultori della materia», ricevimento studenti, preparazione e realizzazione di dispense e materiale didattico vario, eccetera; assistenza alla formazione e al lavoro dei tesisti (co-tutoraggio); attività seminari; partecipazioni a congressi e scuole di formazione, in genere internazionali; pubblicazioni e dissertazioni scritte, sarebbe ottimamente spendibile nella docenza nelle scuole secondarie, nei conservatori e nelle accademie, per tutte le materie

in cui tale esperienza rappresenta il massimo grado di formazione raggiungibile in Italia.

Ad ulteriore sostegno della richiesta di mediazione per la valutazione delle borse di studio ai fini dell'accesso al corso-concorso riservato, va citata anche la seguente sentenza della magistratura amministrativa: «È riconoscibile il servizio svolto dall'insegnante secondario prima dell'immissione in ruolo che si concreti in regolari attività di insegnamento; pertanto è valutabile a quel fine il servizio svolto quale borsista universitario, anche se applicato alla ricerca». TAR Toscana sezione II, 6 febbraio 1990 n. 14, Ba-

gnai c. Ministero pubblica istruzione e altro, Rivista giuridica della scuola 1991, 824.

Il presente disegno di legge intende favorire l'aggiornamento e rinnovamento del corpo docente, che potrebbe avere maggiori possibilità di ritornare per un periodo di formazione, approfondimento e studio presso le strutture di ricerca ed universitarie.

Inoltre si propone di equiparare a borse di studio gli anni di fruizione di assegni di ricerca o di frequenza di corsi di specializzazione, al fine dell'attribuzione di punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo da valutarsi nelle procedure di reclutamento e di progressione di carriera del personale docente della scuola, comprese le graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, fatto salvo il requisito dell'abilitazione.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro della istruzione, dell'università e della ricerca viene determinato il punteggio da attribuire, nell'ambito delle stesse graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, al titolo di dottore di ricerca, a ciascun anno di borsa di studio fruita per il suo conseguimento e a ciascun anno di fruizione di altre borse di studio *post-lauream*, non minore della metà di quello attribuito a ciascun anno di servizio.

2. Con il decreto di cui al comma 1, viene anche determinato il punteggio da attribuire al voto di laurea o di altro titolo di studio richiesto per l'accesso alle graduatorie.

Art. 3.

1. I candidati che abbiano frequentato i corsi indetti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, riportando quale requisito di servizio utile per l'accesso ai corsi la frequenza a dottorati di ricerca o borse di studio, ed abbiano superato

la relativa sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione, acquisendo la relativa abilitazione con riserva, sono ammessi al pieno godimento dei diritti acquisiti con detta abilitazione.

Art. 4.

1. Ai dipendenti pubblici titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.

2. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 5.

1. Ai fini delle attribuzioni di punteggi di cui al decreto indicato nell'articolo 2, vengono equiparati a borsa di studio gli anni di fruizione di assegni di ricerca o di frequenza di corsi di specializzazione *post-lauream*, purchè di durata almeno annuale, ove non già diversamente valutati.

